



COMUNICATO UFFICIALE N.2

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott. Alessandro Guarnaschelli, Avv. Massimo Argirò, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE A1/A2 MASCHILE DEL 13/14-10-2012

B) A CARICO SODALIZI

PALLAVOLO MOLFETTA BA – Multa di € 200,00 perché al termine dell'incontro il pubblico locale lanciava acqua nei confronti degli arbitri ed un rotolo di nastro adesivo il quale mancava il bersaglio.

B-CHEM GOLDEN PLAST MC – Richiamo per inadeguatezza del seggiolone arbitrale (privo di protezioni).

GHERARDI SVI C.CAST. PG – Richiamo per aver messo a disposizione del Segnapunti un portatile inefficiente per la compilazione del referto elettronico.

C) RECLAMI

GARA DEL 14/10/12 CAFFÈ'AIELLO CORIGL.CS–SIECO SERVICE ORTONA CH

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo della Soc.Caffè Aiello Corigliano, ritualmente proposto, nonché la memoria integrativa e premesso in fatto;

nel corso del 1°set, sul punteggio di 8-1 per la squadra di casa, è stato sanzionato un fallo di rotazione con conseguente penalizzazione nei confronti del medesimo sodalizio. Tale infrazione, descritta altresì dal 2°arbitro che ha quindi ribadito l'episodio nella sua nota aggiuntiva, ha trovato medesimo riscontro nel referto cartaceo ed elettronico.

Il direttore di gara quindi constatato l'errore, di cui prendeva atto lo stesso capitano della società reclamante, applicava di conseguenza quanto previsto dalle corrispondenti regole di gioco.

DIRITTO

La fattispecie sottoposta a questo Giudice così come configurata e comprovata, porta ad escludere la fondatezza del reclamo proposto. In via preliminare per costante orientamento, che trae origine da un preciso principio normativo, l'errore così come definito dalla società Caffè Aiello Corigliano è sottratto al giudicato del G.U.F., riguardando esclusivamente la conduzione e la gestione tecnica della gara.

Questo Giudice pur tuttavia ha rilevato che il 1°arbitro ha correttamente osservato le regole di gioco; uniformandosi alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento.

Il reclamo non può essere condiviso anche con il richiamo alla regola 7.7.2 ultimo capoverso indicata nella memoria esplicativa, poiché, per concordante verifica del referto cartaceo ed elettronico, nonché sulla base delle utili indicazioni fornite dal Delegato Tecnico, è stato possibile determinare con precisione il momento storico in cui si è verificato l'episodio in esame. Per quanto sopra premesso, il G.U.F.

DELIBERA

Di respingere il reclamo proposto dalla società Caffè Aiello Corigliano e per l'effetto di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo, incamerando la relativa tassa.

Affisso in Roma il 18 ottobre 2012

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

F.to Avv.Massimo Pettinelli

F.to La Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo